

TAR Reggio Calabria - Sentenza 10/12/2007 n. 1277  
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1

Non è conforme alla normativa di settore la clausola dell'avviso a mezzo della quale l'Amministrazione ha previsto l'esclusione dell'impresa che versi in una situazione di contenzioso con la Stazione appaltante: detta clausola si configura infatti come introduttiva a regime di una condizione generale preclusiva per l'accesso alla gara non prevista dall'art. 75 del D.P.R. n.554/1999, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.P.R. n.412/2000, che elenca le diverse ipotesi impeditive della partecipazione. Versandosi a fronte di prescrizioni che, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, incidono sulla sfera di capacità dell'imprenditore ad acquisire la qualità di affidatario di lavori pubblici, l'introduzione di ulteriori limiti oltre quelli stabiliti dal diritto comunitario resta riservato al Legislatore nazionale, così che i casi previsti dalla disposizione in esame hanno carattere tassativo e non possono essere integrati "ad libitum" dalla stazione appaltante (Cons. Stato, VI, 5.6.2003, n.3124).